



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31991** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) FABILIA JESOLO s.r.l., in liquidazione giudiziale (c.f. e partita IVA:

04259510404), avente sede legale in Cervia Milano Marittima (RA), via VI

Traversa Pineta n. 16, pec: fabiliajesolo@legalmail.it, in persona dei

liquidatori giudiziali, dott.ssa RENZI Maria, domiciliata in Faenza (RA) via

Naviglio, 14, c.f.: RNZ MRA 77P60 D458E, pec:

lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it, e dott. MONARI Andrea,

domiciliato in Vignola (MO) via Per Spilamberto, n. 1631, c.f.: MNR NDR

74T28 A944K, pec: lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it;

2) BASTONI Mattia, in proprio e in qualità di amministratore e legale

rappresentante della FABILIA JESOLO s.r.l., in liquidazione giudiziale,

	nato a Cesena il 06.08.1984 e residente in Cervia (RA), via Luigi Ghiberti, n.	
	8, c.f.: BST MTT 84M06 C573G, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca	
	Fortibuoni del Foro di Forlì-Cesena, c.f.: FRT GLC 68M17 C573O, pec:	
	gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu, ed elettivamente	
	domiciliato presso il suo studio sito in Cesena (FC), Corte don G. Botticelli	
	n. 98;	
	Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi , all'udienza pubblica del 10 luglio 2024, con l'assistenza del	
	Segretario dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Cosentino, e, per il	
	convenuto Bastoni Mattia, l'Avv. Gianluca Fortibuoni. Non comparsa e non	
	costituita la convenuta società FABILIA JESOLO s.r.l. in liquidazione	
	giudiziale, in persona dei liquidatori giudiziali.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale:	
	1) la società "FABILIA JESOLO s.r.l.", in liquidazione giudiziale, in	
	persona dei curatori della liquidazione giudiziale, dott.ssa RENZI Maria e	
	dott. MONARI Andrea,	
	2) il sig. BASTONI Mattia, in proprio e in qualità di amministratore e legale	
	rappresentante della FABILIA JESOLO s.r.l., in liquidazione giudiziale,	
	per ivi sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al pagamento in favore	
	2	

	del Comune di Jesolo della somma complessiva di euro 67.837,00, oltre alla	
	rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali	
	decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e alle spese	
	di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.	
	Faceva presente che, acquisita in data 9 settembre 2021 dal Comune di	
	Jesolo la notizia dell’omesso versamento alla tesoreria comunale delle	
	somme introitate, a titolo di imposta di soggiorno, da parte della società	
	Fabilia Jesolo s.r.l., quale gestore della struttura ricettiva denominata	
	“Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo”, aveva richiesto in data 23 marzo 2023	
	un aggiornamento della situazione debitoria riguardante la predetta società.	
	Il Comune di Jesolo aveva comunicato l’intervenuto riversamento	
	dell’imposta di soggiorno per i mesi di agosto e settembre 2020 (euro	
	10.082,00 di cui all’avviso di accertamento n. 1/2021) e l’omesso	
	versamento del tributo in parola per gli anni 2021 e 2022, per un debito	
	complessivo, comprensivo di sanzioni, di euro 67.837,00, nonostante la	
	notifica da parte della medesima amministrazione comunale,	
	rispettivamente, in data 01.06.2022 e in data 21.10.2022 degli avvisi di	
	accertamento (n. 3/2022, relativo al periodo giugno-settembre 2021, per euro	
	41.517,00, e n. 4/2022, relativo al periodo maggio-settembre 2022, per euro	
	26.320,00).	
	Il Requirente rappresentava, quindi, che:	
	a) aveva notificato l’invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., con il quale veniva	
	contestato l’omesso versamento delle predette somme, alla Fabilia Jesolo	
	s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona dei curatori, e a Mattia Bastoni, in	
	qualità di amministratore e legale rappresentante, rispettivamente in data 20	
	3	

	novembre e 19 dicembre 2023;	
	b) i curatori della liquidazione giudiziale (aperta ai sensi dell’art. 287 CCII	
	con sentenza del Tribunale di Ravenna del 23 maggio 2023 nei confronti di	
	undici società appartenenti al Gruppo Fabilia, tra cui la società Fabilia Jesolo	
	s.r.l.), con nota datata 8 gennaio 2024, avevano sottolineato come: 1) la	
	Fabilia Jesolo s.r.l. aveva sottoscritto in data 24 ottobre 2018 un contratto di	
	affitto con la società “Alexander s.a.s. di Passaggio Maurizio & c.” avente	
	ad oggetto l’azienda alberghiera “FAMILY HOTEL” in Jesolo; 2) il contratto	
	era stato successivamente risolto per inadempimento del locatario; 3) non	
	avevano ancora ricevuto, alla data del 5 gennaio 2024, la contabilità della	
	società dall’organo amministrativo della società in liquidazione giudiziale di	
	Gruppo;	
	c) il sig. Mattia Bastoni aveva presentato in data 29 dicembre 2023 le proprie	
	controdeduzioni, riproposte in sede di audizione in data 18 gennaio 2024,	
	con cui aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in	
	ragione della non configurabilità dei gestori delle strutture ricettive quali	
	agenti contabili, dopo la modifica normativa di cui all’art. 180, commi 3 e 4,	
	del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 e,	
	negando ogni responsabilità anche per la forte crisi finanziaria che aveva	
	investito il Gruppo societario.	
	Tanto considerato, tuttavia, la Procura regionale, con l’atto introduttivo,	
	confermava le contestazioni contenute negli inviti, argomentando circa la	
	sussistenza di entrambi i requisiti per il radicamento della giurisdizione	
	contabile, ossia il maneggio di denaro pubblico e il rapporto di servizio.	
	Richiamata la normativa in materia di imposta di soggiorno, sosteneva	
	4	

	l'irrelevanza della configurazione del gestore della struttura ricettiva come	
	responsabile d'imposta riportandosi alla prevalente giurisprudenza contabile,	
	anche successiva ai più recenti interventi legislativi (art. 180 del D.L. n.	
	34/2020 e norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5- <i>quinquies</i> del	
	D.L. n. 146/2021).	
	Rilevava, inoltre, che l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno da	
	parte della struttura ricettiva costituiva un " <i>danno da mancata entrata</i> ", in	
	conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le somme	
	dovute a titolo di imposta di soggiorno formano oggetto di un mero	
	riversamento in quanto, essendo di proprietà pubblica e rimanendo tali, non	
	appartengono alla società né possono essere utilizzate neppure per esigenze	
	di risanamento finanziario dell'impresa.	
	All'esito degli approfondimenti istruttori svolti, la Procura riteneva di	
	contestare, quindi, ai convenuti, in solido tra loro, un danno complessivo di	
	euro 67.837,00, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi propri della	
	responsabilità amministrativo-contabile - ossia il rapporto di servizio tra il	
	gestore della struttura alberghiera e l'ente locale, il nesso causale tra la	
	condotta e l'evento dannoso e l'elemento psicologico del dolo - per aver	
	determinato un pregiudizio economico da mancata entrata, concreto ed	
	attuale, in consapevole violazione delle norme contenute nel d.lgs. n.	
	23/2011 e nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno adottato dal	
	Comune di Jesolo.	
	In subordine, chiedeva riconoscersi l'imputabilità di detta condotta al sig.	
	Bastoni, quanto meno a titolo di colpa grave.	
	II. Con memoria depositata in data 19.06.2024 si è costituito il convenuto	
	5	

	dell'imposta di soggiorno non fosse imputabile a negligenza e/o a volontà né	
	della Fabilia Jesolo s.r.l. né del sig. Bastoni, ma alla forte crisi finanziaria,	
	conclusasi con l'apertura della liquidazione giudiziale, all'esito dei tentativi	
	di risanamento dell'esposizione debitoria esperiti dal gruppo societario.	
	Ad ulteriore conferma dell'intenzione della società Fabilia Jesolo s.r.l. di	
	assolvere i propri impegni, ha richiamato l'avvenuto versamento, seppur in	
	ritardo, dell'imposta di soggiorno relativa all'annualità 2020 e, quindi, al	
	periodo della pandemia, unitamente a sanzioni ed interessi.	
	III. All'odierna pubblica udienza, non essendo comparsa e non essendosi	
	costituita in giudizio la Fabilia Jesolo S.r.l. in liquidazione giudiziale, in	
	persona dei curatori dott.ssa Maria Renzi e dott. Andrea Monari, ne è stata	
	dichiarata la contumacia. Il Pubblico Ministero, dopo aver evidenziato di	
	avere appreso la notizia dell'esistenza del regolamento preventivo di	
	giurisdizione dalla comparsa di risposta, ha rilevato l'assenza di notifica del	
	ricorso ai sensi dell'art. 367 c.p.c. e, quindi, la mancanza dell'instaurarsi di	
	un regolare rapporto processuale davanti al Giudice della giurisdizione che	
	rende <i>inutiliter data</i> una pronuncia del Collegio sull'istanza di sospensione	
	formulata dal convenuto. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni	
	già rassegnate; l'Avv. Gianluca Fortibuoni, per il convenuto Mattia Bastoni,	
	si è riportato alle deduzioni ed alle conclusioni contenute nella memoria di	
	costituzione in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio ha per oggetto la contestazione del danno di €	
	67.837,00, cagionato al Comune di Jesolo da Fabilia Jesolo S.r.l., gestore	
	7	

	della struttura ricettiva denominata “Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo”, a	
	seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme riscosse	
	nel 2021 (da giugno a settembre) e nel 2022 (da maggio a settembre), a titolo	
	di imposta di soggiorno.	
	2. Preliminarmente, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la	
	contumacia della convenuta società Fabilia Jesolo S.r.l. in liquidazione	
	giudiziale ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., posto che, nonostante l'atto di	
	citazione sia stato ritualmente notificato, tramite pec, ai curatori della	
	liquidazione giudiziale (come da ricevute di avvenuta consegna del	
	12.03.2024 in atti), la predetta società non si è formalmente costituita in	
	giudizio.	
	3. Il Collegio deve, quindi, esaminare l’istanza di sospensione del presente	
	giudizio, proposta dal sig. Bastoni, amministratore e legale rappresentante	
	della FABILIA JESOLO s.r.l., avanzata all’esito della proposizione da parte	
	dello stesso del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi	
	alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.	
	L’art. 41, comma 1, c.p.c. recita in questi termini: <i>“Finché la causa non sia</i>	
	<i>decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni</i>	
	<i>unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di</i>	
	<i>cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli</i>	
	<i>364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367”.</i>	
	L’art. 367, comma 1, c.p.c., a completamento, così dispone: <i>“Una copia del</i>	
	<i>ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è</i>	
	<i>depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del</i>	
	<i>giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non</i>	
	8	

	<i>ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della</i>	
	<i>giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio</i>	
	<i>provvede con ordinanza”.</i>	
	Nella specie, il ricorso per regolamento di giurisdizione presentato ai sensi	
	dell’art. 41 c.p.c. è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione	
	giurisdizionale mediante la produzione di una copia dello stesso in allegato	
	alla comparsa di risposta, ma non risulta sia stato previamente notificato	
	all’altra parte, come eccepito dalla Procura regionale in udienza e	
	confermato dal patrocinio del convenuto.	
	Al riguardo, il Collegio rileva che è solo con la rituale notifica del ricorso	
	che si perfeziona l'esercizio del diritto di impugnazione e che si viene ad	
	instaurare il rapporto processuale tra le parti davanti al Giudice di cassazione	
	(cfr, in questo senso, Cass. civ., SS.UU., ord. 02/03/2018, n. 4997).	
	Ne deriva che non essendo stata fornita la prova della notifica del ricorso	
	innanzi alla Corte di cassazione ad una delle parti del giudizio contabile e	
	dunque non essendo stata fornita la prova della pendenza del giudizio in	
	cassazione, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per disporre la	
	sospensione del processo contabile ai sensi dell’art. 367 c.p.c..	
	4. Ciò premesso, viene in considerazione l’eccezione di difetto di	
	giurisdizione del giudice contabile, sollevata dal patrocinio del convenuto	
	Bastoni Mattia, nei termini sopra riportati.	
	Al riguardo, la Sezione ribadisce che la fattispecie di responsabilità azionata	
	dalla Procura - consistente nell’omesso riversamento dell’imposta di	
	soggiorno a favore del Comune di Jesolo da parte della società Fabilia	
	Jesolo, quale gestore della struttura ricettiva denominata “ <i>Fabilia Family</i>	
	9	

	<i>Hotel Lido di Jesolo</i> ” – rientra nella propria giurisdizione.	
	Secondo la giurisprudenza ormai consolidata in materia, l’illecita gestione	
	delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte di privati è	
	compresa nell’ambito di cognizione di questa Corte (Cass. civ., SS.UU., 7	
	maggio 2003, n. 6956; Cass. civ., SS.UU., 21 giugno 2010, n. 14891; Cass.	
	civ, SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23302; Cass. civ, SS.UU., 18 giugno	
	2018, n. 16014; Cass. civ., SS.UU. 17 luglio 2018, n. 19654; Cass. civ.,	
	SS.UU., 20 ottobre 2020, n. 22810; Cass. civ., SS.UU. 20 novembre 2020, n.	
	26499; Cass. Civ., SS.UU. 24 gennaio 2022, n. 1994).	
	Con riferimento al quadro normativo di riferimento, va considerato che la	
	norma istitutiva dell’imposta di soggiorno è rappresentata dall’art. 4, comma	
	3, del d.lgs. n. 23 del 2011, che ne demanda l’attuazione ad un regolamento	
	da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l. n. 400/1988, rinviando,	
	quanto alla disciplina di dettaglio, alla potestà regolamentare degli enti locali	
	ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.	
	In assenza del regolamento statale di attuazione, le modalità applicative del	
	tributo trovano attualmente esclusiva disciplina nei singoli regolamenti	
	comunali, adottati ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 4,	
	comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011. Il Comune di Jesolo, con deliberazione	
	del Consiglio comunale n. 130 del 20 dicembre 2018, ha approvato il	
	regolamento dell’imposta di soggiorno che prevede, in particolare, all’art. 7,	
	comma 1, che: <i>“Il gestore della struttura è tenuto ad incassare l’imposta da</i>	
	<i>parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare</i>	
	<i>e rendicontare al Comune le relative somme”</i> e all’art. 7bis, comma 1, che	
	<i>“Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro</i>	
	10	

	<i>pubblico, il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile</i>	
	<i>delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto</i>	
	<i>passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti</i>	
	<i>(Corte conti SS.RR 22/2016. A tal fine, entro il 31 gennaio, il gestore deve</i>	
	<i>presentare al Comune di Jesolo il conto giudiziale della gestione relativa</i>	
	<i>alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente”.</i>	
	Ciò posto, il Collegio rileva che il gestore della struttura alberghiera, nella	
	specie la società Fabilia Jesolo s.r.l., in base alle previsioni del regolamento	
	comunale, deve provvedere a richiedere alla clientela il pagamento	
	dell'imposta contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, ad	
	accantonare le relative somme e successivamente a trasmetterle al Comune,	
	nel quadro di un rapporto intercorrente esclusivamente tra l'ente e la clientela	
	nel quale il gestore della struttura assume la veste non già di sostituto di	
	imposta, bensì di responsabile del versamento e di agente contabile, quale	
	soggetto che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse	
	dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).	
	Quindi, il maneggio di denaro pubblico determinato dalla riscossione	
	dell'imposta per l'ente pubblico comporta – come affermato anche dalle	
	Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 13330/2010 e n.	
	14891/2010 – l'assunzione della qualifica giuridica di agente contabile.	
	Il Collegio, pertanto, anche in conformità ai principi enunciati da questa	
	Corte a Sezioni Riunite nella sentenza n. 22/QM/2016, ritiene che vada	
	affermata, nella fattispecie in esame, la qualifica di “ <i>agente contabile</i> ” del	
	gestore della struttura ricettiva e la conseguente sottoposizione al regime	
	della responsabilità contabile. In questo senso, si è espressa la Corte di	
	11	

	Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 19654/2018, chiarendo che	
	<i>“Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva</i>	
	<i>(o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della</i>	
	<i>potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si</i>	
	<i>instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con riferimento all'attività di</i>	
	<i>accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei</i>	
	<i>diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663) con</i>	
	<i>compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario</i>	
	<i>sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza</i>	
	<i>assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse</i>	
	<i>comunali.”.</i>	
	Reputa, altresì - in linea con l’indirizzo interpretativo elaborato dalla Corte,	
	anche in appello, in relazione a vicende analoghe a quella in esame - che le	
	sopravvenute modifiche legislative (art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020 e art.	
	<i>5-quinquies</i> D.L. n. 146/2021), richiamate anche dal patrocinio	
	dell’amministratore unico del gestore della struttura ricettiva per escludere il	
	radicamento della giurisdizione contabile, non abbiano intaccato il rapporto	
	di servizio intercorrente tra lo stesso e l’amministrazione comunale, facendo	
	permanere la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura	
	ricettiva che, come tale, rimane assoggettato alla giurisdizione di questa	
	Corte (<i>ex multis</i> , Corte conti, Sez. II app. n. 166/2024, n. 91/2024, n.	
	34/2024, n. 400/2023, n. 397/2023, n. 396/2023, n. 395/2023 e n. 170/2023;	
	id, Sez. I app., n. 107/2023 e n. 30/2023, questa Sez., sentt. n. 109/2023, n.	
	90/2023 e n. 82/2023; Sez. giur. Liguria, n. 102/2023; Sez. giur. Emilia-	
	Romagna, n. 23/2023, n. 98/2023, n. 30/202 e n. 35/2023; Sez. giur.	
	12	

	Toscana, n. 180/2023, n. 212/2023 e n. 246/2023; Sez. giur. Campania, n.	
	33/2023).	
	Nel caso di specie, dunque, il gestore della struttura alberghiera è chiamato a	
	svolgere una funzione strumentale, ai fini della riscossione dell'imposta di	
	soggiorno, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica e il	
	conseguente rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di	
	contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate,	
	che hanno natura pubblica, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione	
	di questa Corte (in tal senso, questa Sezione, sentt. nn. 50/2021, 206/2021,	
	179/2022, 80/2023).	
	Ed infatti, come ulteriormente chiarito in un recente arresto giurisprudenziale	
	dalla Sezione di appello della Corte dei conti (cfr. Corte conti, Sez. II app.,	
	sent. n. 166/2024), richiamato dalla stessa Procura in sede di udienza e	
	condiviso da questo Collegio, le due qualifiche di responsabile d'imposta e	
	di agente contabile svolgono funzioni diverse, nella misura in cui la prima	
	impone al responsabile d'imposta di intervenire, quale coobbligato solidale,	
	in caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la seconda	
	impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso	
	e di porre in essere gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai	
	regolamenti.	
	Ne consegue che, anche dopo la sopravvenuta modifica normativa, il	
	medesimo soggetto può essere sottoposto alla giurisdizione contabile (quale	
	agente contabile), qualora vi sia stato il maneggio di denaro pubblico, a	
	seguito dell'incasso nei confronti del cliente dell'imposta, poi non riversata,	
	riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, così	
	13	

come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924 nonché l'indebita
apprensione di somme di spettanza pubblica.

Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, formulata dalla difesa del sig. Mattia Bastoni nella memoria di costituzione, basata sulla modifica normativa introdotta con l'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.

5. Risulta ora possibile procedere al vaglio del merito della vicenda. A tal riguardo, oltre che per la sussistenza del rapporto di servizio, desumibile dagli elementi già individuati per l'affermazione della giurisdizione contabile, il Collegio è dell'avviso che il quadro probatorio delineato dalla Procura attrice deponga in maniera incontrovertibile anche per la sussistenza della condotta illecita e per la sua riconducibilità agli odierni convenuti.

Dagli atti di causa risulta (note del Comune di Jesolo prot. n. 23915 del 29 marzo 2023 e DAED 366794 del 7 novembre 2023), infatti, che Fabilia Jesolo s.r.l., gestore della struttura ricettiva denominata “Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo”, ha omesso di comunicare il numero dei soggetti ospitati e l’ammontare delle somme riscosse nei periodi da giugno a settembre 2021 e da maggio a settembre 2022, nonché di effettuare il dovuto riversamento a favore del Comune, anche dopo gli avvisi di accertamento notificati dall’ente, arrecando allo stesso un danno erariale di importo pari alle somme indebitamente trattenute, oltre a sanzioni ed interessi.

Ciò posto, dev'essere sottolineato come, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si aderisce, il dato fondante la responsabilità contabile in contestazione è costituito dalla distrazione di

	forza del già richiamato rapporto organico (tra le altre, Sez. giur. Lombardia, n. 1316/00).	
	Ebbene, dalla documentazione di causa emerge chiaramente che i convenuti erano pienamente consapevoli degli obblighi di versamento delle somme riscosse per conto dell'amministrazione comunale a titolo di imposta di soggiorno, tenuto conto delle intimazioni dell'ente locale indirizzate al legale rappresentante della Fabilia Jesolo s.r.l. ed inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).	
	Pertanto, del danno arrecato al Comune di Jesolo, a titolo di dolo, deve essere chiamato a rispondere in solido con la società anche il sig. Mattia Bastoni, quale amministratore unico e legale rappresentante: infatti, come ricordato dalla Procura erariale, tra la società e il suo legale rappresentante intercorre un regime di solidarietà passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativo-contabile verso l'Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica (Corte conti, Sezione II Appello, sent. n. 15/2021, Sez. Lazio n. 535/21, questa Sezione., sent. n. 160/2021).	
	Le argomentazioni svolte dall'amministratore unico della società obbligata sono inidonee a giustificare l'inadempimento, trattandosi di somme riscosse per conto della pubblica amministrazione e che dovevano essere versate nei termini di legge.	
	In particolare, non merita accoglimento l'eccezione di insussistenza di responsabilità solidale del convenuto per il fatto che lo stesso, in qualità di legale rappresentante (Presidente del consiglio di amministrazione) della Fabilia Group s.p.a., avrebbe delegato la gestione finanziaria delle undici	
	16	

	società del gruppo societario (compresa la Fabilia Jesolo s.r.l.) ai direttori	
	delle singole strutture, conferendo loro ampi poteri gestionali e finanziari.	
	Al riguardo, osserva il Collegio che dalla visura storica della Fabilia Jesolo	
	s.r.l. datata 09.11.2023 (doc. 7 allegato all'atto di citazione) e dalla	
	documentazione versata in atti si evince che il sig. Mattia Bastoni ha assunto	
	la qualifica di amministratore unico e rappresentante dell'impresa a far data	
	dall'atto di nomina (02.03.2016) e non emerge in alcun modo che la gestione	
	finanziaria della suddetta società sia stata delegata a persona diversa, come,	
	invece, parrebbe sostenere la difesa del convenuto.	
	Non è in alcun modo documentato, quindi, l'espletamento, anche in via di	
	mero fatto, di funzioni, gestionali o operative, da parte di terzi, ivi compresa	
	l'attività di materiale riscossione di somme a titolo di imposta di soggiorno,	
	rimanendo incontestata la circostanza che il sig. Bastoni abbia ricoperto	
	l'incarico di amministratore unico con pienezza dei poteri di gestione e delle	
	capacità di esercitarli in autonomia.	
	Pertanto, il Collegio rileva che dalla documentazione acquisita al fascicolo	
	processuale emerge con evidenza che i provvedimenti assunti dal Comune	
	nei confronti della società debitrice ai fini del recupero delle somme	
	illegittimamente sottratte risultano indirizzati al sig. Bastoni, in qualità di	
	legale rappresentante e amministratore della stessa.	
	Inoltre, appare non meritevole di considerazione, ai fini di una diversa	
	valutazione degli elementi costitutivi della comprovata responsabilità	
	contabile, la forte crisi finanziaria che ha portato alla dichiarazione di	
	apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del Gruppo Fabilia.	
	Vanno in proposito evidenziati il vincolo di destinazione (art. 4, comma 1,	

	d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) e, di conseguenza, l'indisponibilità delle somme	
	riscosse a titolo di imposta di soggiorno, sia da parte dell'agente contabile	
	sia da parte dell'ente locale, per finalità diverse da quelle previste dalla	
	normativa primaria. In altri termini, la natura di quanto dovuto all'ente	
	locale, quale "imposta di scopo", rende impossibile la destinazione di tali	
	somme per scopi diversi da quelli previsti e, dunque, anche al fine di	
	fronteggiare ulteriori debiti, sia nei confronti della stessa amministrazione sia	
	nei confronti di altri soggetti. In buona sostanza, tali somme non	
	appartenevano <i>ab origine</i> né al gestore della struttura ricettiva né al	
	convenuto in qualità di amministratore dello stesso, ma erano	
	immediatamente di pertinenza dell'ente comunale e, quindi, in alcun modo	
	suscettibili di confondersi e disperdersi nel patrimonio della società,	
	costituendo invece ontologicamente denaro pubblico.	
	Le circostanze allegate a giustificazione della condotta di omesso	
	versamento (la crisi finanziaria del Gruppo e le esigenze di risanamento	
	dell'esposizione debitoria, l'avvio del procedimento di liquidazione	
	giudiziale e l'avvenuto versamento, in ritardo, dell'imposta di soggiorno	
	relativa all'annualità 2020 e, quindi, al periodo della pandemia) non	
	contribuiscono, pertanto, a mettere in dubbio il quadro probatorio ricostruito	
	dal Requirente, né costituiscono circostanze esimenti della responsabilità	
	contabile, a fronte della consapevolezza da parte del convenuto degli oneri di	
	accantonamento e riversamento senza indugi gravanti sul gestore della	
	struttura.	
	Quanto all'elemento oggettivo della responsabilità, si rileva che la	
	quantificazione del danno operata dalla Procura non è mai stata contestata	
	18	

	dai convenuti mediante allegazione di idonea documentazione probatoria.	
	La stessa può essere, quindi, condivisa in ragione degli atti trasmessi dal	
	Comune di Jesolo, dai quali si evince che, a causa dell’omessa	
	comunicazione periodica delle presenze da parte del gestore della struttura,	
	gli importi dovuti sono stati calcolati per il 2021, sulla base dei dati resi	
	disponibili all’ente ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2020	
	(fonte: Agenzia delle entrate – Siatel, punto fisco), e per il 2022, sulla base	
	delle risultanze del verbale di accertamento del 07/09/2022 redatto a seguito	
	del sopralluogo condotto da accertatori delle entrate locali dell’Ufficio	
	Tributi e consegnato al gestore della struttura, come riportato negli avvisi di	
	accertamento nn. 3 e 4 del 2022 (cfr., in particolare, all. 6 all’atto di	
	citazione).	
	Al riguardo, vale rammentare che, in tema di responsabilità contabile,	
	l’onere della prova è ripartito tra l’attore (il P.M. contabile) – tenuto a	
	dimostrare l’inadempimento – e l’agente contabile convenuto, cui spetta	
	eccepire l’esatto adempimento dell’obbligazione, fornendo la prova del	
	versamento di quanto dovuto, in applicazione della normativa vigente (C.	
	conti, Sez. I giur. d’app., sent. n. 281/2018, C. conti, Sez. giur. Emilia-	
	Romagna, n. 186/2017). Infatti, gli agenti contabili, per essere scaricati del	
	denaro riscosso e non versato all’amministrazione, devono fornire la prova	
	che <i>“ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio</i>	
	<i>frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del</i>	
	<i>danaro o delle cose avute in consegna”</i> , mentre ciò non può realizzarsi	
	quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture	
	corrispondenti (art. 194, commi 1 e 2, r.d. n. 827/1924).	
	19	

	Nella fattispecie all’odierno esame, le parti resistenti non hanno fornito la	
	prova liberatoria consistente nella documentazione dei riversamenti di cui	
	viene contestata la mancata effettuazione o nella riconducibilità	
	dell’omissione a cause a loro non imputabili.	
	6. Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene che la Procura abbia	
	ampiamente dimostrato la responsabilità contabile dei convenuti e che	
	pertanto debba essere disposta la condanna in solido della società “Fabilia	
	Jesolo s.r.l.” (gerente la struttura ricettiva, denominata “Fabilia Family Hotel	
	Lido di Jesolo”), in stato di liquidazione giudiziale, in persona dei curatori	
	Renzi Maria e Monari Andrea, e del sig. Mattia Bastoni, in qualità di	
	amministratore unico e legale rappresentante, al pagamento in favore del	
	Comune di Jesolo della somma contestata di euro 67.837,00. Su tale somma	
	andrà calcolata la rivalutazione monetaria a far tempo dalle date in cui	
	sarebbe dovuto avvenire il riversamento in tesoreria sino a quella di	
	pubblicazione della presente sentenza. Sull’importo rivalutato, andranno,	
	poi, corrisposti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente	
	sentenza al soddisfo.	
	7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai	
	sensi dell'art. 31, cc. 1 e 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni	
	contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei	
	termini di cui in motivazione:	
	1) afferma la giurisdizione della Corte dei conti nell’odierno giudizio,	
	respingendo le eccezioni di sospensione del giudizio ex art. 367 c.p.c. e di	
	20	

